

Notaio NICOLA SALOMONE
V.le Pola, 34 - Tel. 336456
OSTUNI (BR)

COPIA AUTENTICA -----

Repertorio n. 26041-----

Raccolta n. 5748-----

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDEN-----

ZIALE PUBBLICA ex legge 24 dicembre 1993 n. 560 a favore del-----

l'originario assegnatario oppure a favore di familiari convi-----

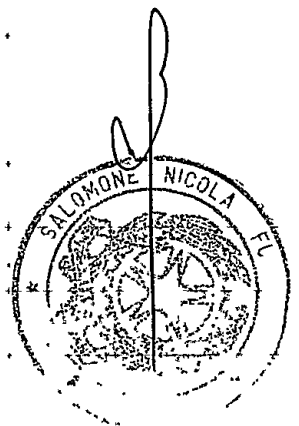
venti e senza alcuna riserva a favore dell'originario asse-----

gnatario-----

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli
 effetti di legge tra l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.
 A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi al-
 la via Casimiro n.27, (Cod. Fisc. 00061820742), rappresenta-
 to dall'Ing.DELLI SANTI AUGUSTO, nato a Brindisi il giorno 8
 novembre 1948, nella qualità Presidente dell'Istituto presso
 il quale domicilia per la carica, tale nominato con Decreto
 della Regione Puglia del 30 ottobre 1995 n.4712 del Registro
 delle Deliberazioni e autorizzato con delibera del 29 novem-
 bre 1995 n. 8437 dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari
 di Brindisi, che in copie conformi all'originali trovasi al-
 legate ad altro atto ricevuto da me Notaio in data odierna
 nei termini per la registrazione e la trascrizione.-----

LONGO ANTONIO, ingegnere, nato a Francavilla Fontana il
 giorno 8 giugno 1937, domiciliato per la carica presso l'I.
 A.C.P. di Brindisi, nella qualità di Coordinatore Generale
 dell'Istituto;-----

REPERT. AL. 26041
 IL 28-10-96
 AL 23/89
 SEI



dall'altra parte:-----

PALMA GIUSEPPE, nato a Ostuni il 10 dicembre 1916, residente a Ostuni in Largo Risorgimento n. 49/3, pensionato, codice fiscale PLM GPP 16T10 G187F, il quale dichiara di essere in regime di comunione dei beni-----

-----P R E M E S S O:-----

- che il signor PALMA GIUSEPPE assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Ostuni ha presentato all'IACP domanda di trasferimento in piena proprietà dell'alloggio ai sensi della legge 560/93-----

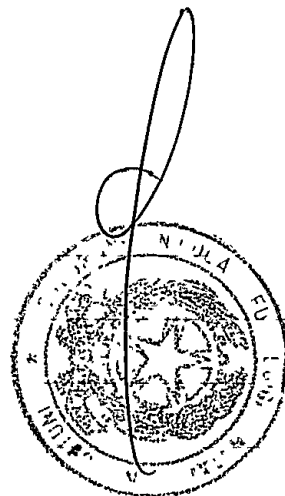
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:---

ART.1- CONSENSO ED IMMOBILE-----

L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente chiamato "Istituto", vende al signor PALMA GIUSEPPE in appresso più brevemente indicato "acquirente", che acquista, la piena proprietà del seguente bene immobile:-----

- alloggio popolare sito in Ostuni al Largo Risorgimento civico 49, Lotto 22, Scala A, piano primo, interno 3, composto di quattro vani, servizi e locale cantinato, confinante con detto largo, con vano scala, con alloggio interno 4 della scala A e con alloggio interno 4 della scala B-----

Nel N.C.E.U. del comune di OSTUNI, alla partita 6346, foglio 147, mappale 929 sub. 3, Largo Risorgimento n. 49, piano I, categoria A/3, classe 2^, vani 6,50, R.C.L. 585.000.-----



L'alloggio trasferito è meglio individuato nella planimetria che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti, al presente atto si allega sotto la lettera "A"-----

ART. 2 - PRECISAZIONI.-----

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e manutenzione e con l'espressa esclusione della garanzia per vizi occulti-----

L'IACP non è tenuto ad effettuare opere di adeguamento degli impianti elettrici qualora non fossero o non risultassero conformi alle prescrizioni legali.-----

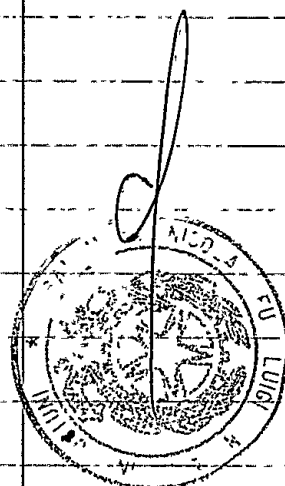
La destinazione d'uso dell'alloggio non potrà essere modificata per un periodo di almeno dieci anni dalla data di registrazione del presente atto-----

Accede all'appartamento la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge.-----

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del codice civile.-----

ART.3 P R E Z Z O .-----

Il prezzo, determinato ai sensi della legge 560/93, come le parti confermano senza alcuna riserva, in Lire 42.120.000 (quarantaduemilionicentoventimila) oltre l'IVA nell'aliquota vigente è stato interamente pagato presso lo stesso Istituto-----



L'Istituto ne accusa ricevuta, rilascia quietanza e rinunzia
all'iscrizione dell'ipoteca di ufficio.-----

Art.4 INALIENABILITA'-----

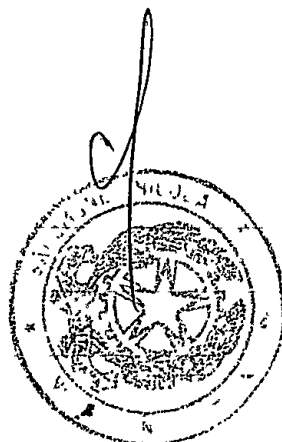
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 560/93 per un periodo
di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del pre-
sente contratto l'alloggio non potrà esserè alienato neppure
parzialmente nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito nè po-
trà esserne modificata la destinazione d'uso.-----

Decorso il termine suddetto, qualora il proprietario intenda
vendere l'alloggio deve darne comunicazione all'Istituto a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'Isti-
tuto potrà, esercitare il diritto di prelazione entro cento-
venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.--

In caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei
primi dieci anni dalla data del presente contratto, con o
senza la presscritta autorizzazione comunale (art.26 della
legge 47/85), l'Istituto potrà richiedere o il ripristino del-
l'originaria destinazione abitativa dell'alloggio oppure la
risoluzione del contratto-----

ART. 5 La parte acquirente non potrà conseguire, nè in af-
fitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale ca-
rico o con il concorso o con il contributo o con il finanzia-
mento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da
altro Ente pubblico.-----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui



al precedente comma è nulla-----

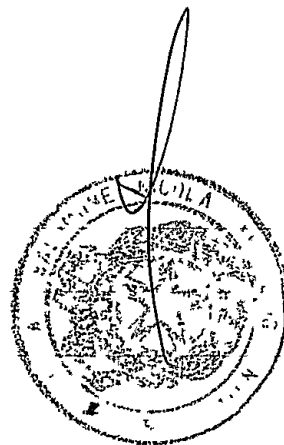
ART. 6 Premesso che la gestione dei servizi comuni è già stata demandata a tutti gli assegnatari, con la vendita della prima unità dell'edificio è venuto a costituirsi; il condominio, che amministrerà l'intero edificio.-----

Fino a quando non saranno state redatte le tabelle millesimali, tutte le spese condominiali saranno ripartite tra i condomini pariteticamente in relazione a ciascuna unità immobiliare posseduta.-----

Le tabelle millesimali, se non sono state ancora approntate, saranno redatte a cura e spese degli assegnatari-----

L'amministrazione del condominio in nessun caso può essere affidata all'Istituto e pertanto gli acquirenti sono obbligati a nominare senza indugio, l'amministratore del condominio. Gli assegnatari degli alloggi, che non abbiano ancora richiesto il trasferimento in proprietà o che non abbiano ancora formalizzato l'atto di acquisto e che non intendano acquistare, rispondono delle loro obbligazioni per i servizi comuni direttamente verso il condominio e per esso verso l'amministratore, questi è autorizzato sin d'ora ad agire per il recupero dei crediti del condominio e sino all'esaurimento del giudizio di esecuzione; solo in caso di infruttuoso esito dell'esecuzione l'amministratore potrà richiedere, all'I. A.C.P. quanto dovuto dagli assegnatari morosi.-----

ART. 7- Il rappresentante dell'Istituto, preso atto delle re-



sponsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:-----

1) con riferimento all'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e, successivamente, per quanto sua conoscenza, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica; dichiara infine che il suolo sul quale il fabbricato insiste pervenne all'Istituto in epoca antecedente al 1° gennaio 1963;-----

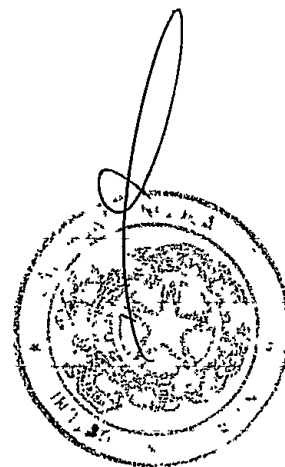
2)- che il reddito fondiario del fabbricato è stato regolarmente esposto nella denuncia dei redditi del periodo impositivo precedente a quest'atto il cui termine di presentazione della dichiarazione è già scaduto.-----

Ai sensi della stessa legge la parte acquirente dichiara:-----

di non aver apportato modifiche nè all'appartamento nè alle pertinenze rilevanti ai fini della disciplina urbanistica.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed indiscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto-----

ART 8- Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 560/93 ed alle altre norme in materia di edilizia resi-



denziale pubblica e alle norme del codice civile, tutte in quanto applicabili.-----

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto la parte acquirente elegge domicilio nell'alloggio acquistato ove l'Istituto potrà notificare o comunicare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale-----

Per tutte le controversie dipendenti o inerenti al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Brindisi.---

ART.9 - Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'acquirente, la quale, ai fini dell'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalla legge, dichiara sotto la sua personale responsabilità e preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.-----

Il presente atto è esente da INVIM ai sensi dell'art.1, comma 22 della legge 560/93.-----

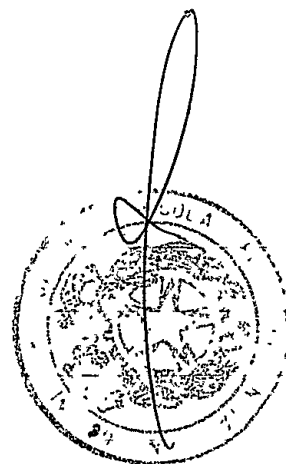
ART 10 DEPOSITO-----

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio Nicola Salomone di Ostuni che ne autentica le firme.-----

Il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.-----

Brindisi Lì undici ottobre millenovecentonovantasei-----

F/ti: AUGUSTO DELLI SANTI - ANTONIO LONGO - PALMA GIUSEPPE --



Numero del Repertorio 26041-----

Numero del Fascicolo 5748-----

-----AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA-----

Io sottoscritto NICOLA SALOMONE, Notaio in Ostuni con studio al Viale Pola n.34, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Brindisi,-----

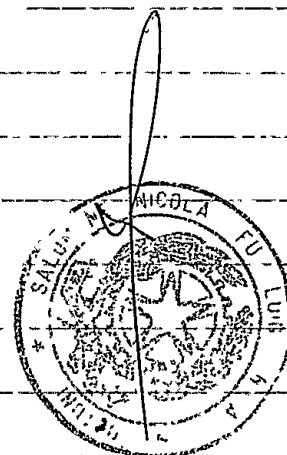
-----certifico-----

che, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni delle parti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno firmato in mia presenza, in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio:-----

- DELLI SANTI Ing.AUGUSTO, nato a Brindisi l'8 novembre 1948, nella qualità di presidente e come tale di Legale Rappresentante dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla via Casimiro n.27, C.F.00061820742, ove domicilia per carica; assistito da:-----

- LONGO ANTONIO, ingegnere, nato a Francavilla Fontana il giorno 8 giugno 1937, domiciliato per la carica presso l'I. A.C.P. di Brindisi, nella qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto;-----

- PALMA GIUSEPPE, nato a Ostuni il 10 dicembre 1916, residente a Ostuni in Largo Risorgimento n. 49/3, pensionato, codice fiscale PLM GPP 16T10 G187F, coniugato in regime di comunione dei beni-----

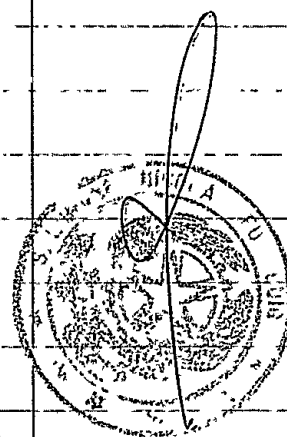


Delle cui identità personali io Notaio sono certo.-----

Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibilità di ritiro, dell'atto tra i miei rogiti e sono state da me ammonite ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, sulle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.-----

Brindisi undici ottobre millenovecentonovantasei nella sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari alla Via Casimiro n.27--

F/to Notaio NICOLA SALOMONE - Vi è il sigillo-----



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Allegato n. A
atto n. 26041 di Rep.
n. 5748 di Fasc.

PROT. 5913

DEL 4 AGO. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 3724 del 12.5.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO PALMA GIUSEPPE Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 22 via RISARCIMENTO civico, n° 49
piano 1° int. 4/3.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
fg. 147 p.lla 929 / 3 cat. 4/3
cl. 2 vani catastali 6,50 rendita 585 000

Lo scantinato è ~~non~~ incluso nella consistenza della u.i.

Note:

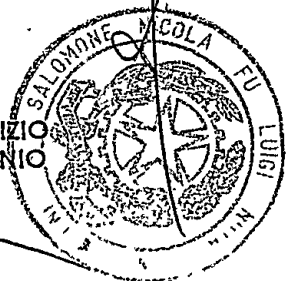
VERANDA CHIUSA È REALIZZAZIONE DI UN BALCONE

N.B. : su detto lotto, in data _____, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge _____.

Visto:

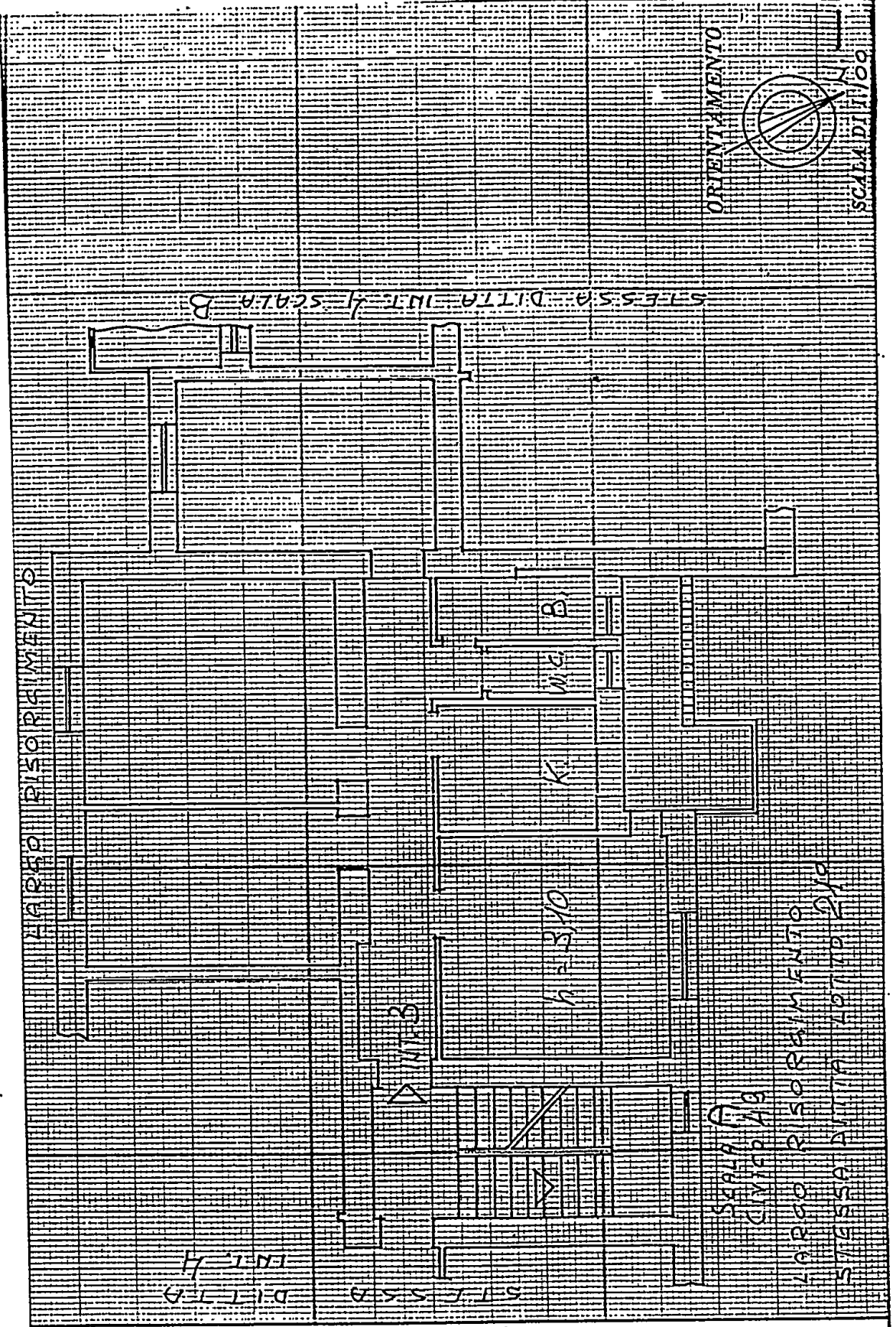
IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

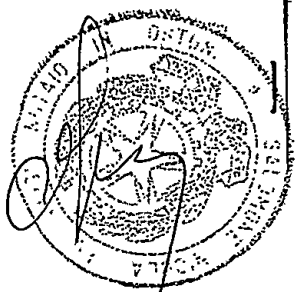


OSTUNI

LOTTO 22
VIA DISCIPOLAMENTO CIV. 49
SEDA A - PIANO 1° INT. 3



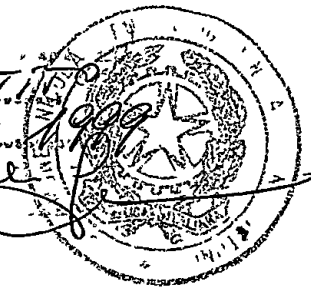
Handwritten signature: Roberto Giordano



presente copia conforme al suo
a rilascio per uso.....

Ostuni li 12-5-1999

[Handwritten signature]



la esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 4423 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecento ~~sessantaquattro~~, addì dieci
del mese di giugno in Brindisi

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma Segretario
dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi
dell'art. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica ap-
provato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. Com. te Ubaldo Vellarino nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. Palma Giuseppe domiciliato
e residente in Brindisi Ostuni

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. Cin. te Ubaldo Vellarino nella
sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Palma Giuseppe l'appartamento n. 3,
piano , scala A facente parte del 220 lotto delle
Case Popolari nel Comune di Ostuni,
Via Rione Melogna e composto di quattro
vani ed accessori, di proprietà dell'Istituto.

Registrato a Brindisi li

25-6-64

al N. 2387 Mod. 1 Vol.

Esatto lire

Mani baroncello chier

IL DIRETTORE DI 2° CL

l.to illeggibile

2°) — Il Sig. **Palma Giuseppe** dichiara di accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 4°, sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquilinato delle Case Popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna di osservare incondizionatamente.

3°) — La locazione avrà la durata dal **10.6.1964** al **10.8.1965** e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) — La pigione è stabilita in annue lire **centutrentuno milasettecentosettantadue-**
(L. **131.772**) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **dieci lanovecentoottantuno,-**
(L. **10.981-**) in valuta legale, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mani dell'agente riscuotitore dell'Istituto, che consegnerà al locatario apposita ricevuta quietanzata.

Non censito in catasto.-

Per i Comuni ove il servizio di riscossione a domicilio non risulta istituito, i pagamenti debbono effettuarsi direttamente al Cassiere dell'Istituto o all'Istituto medesimo, e in quest'ultimo caso solo ed unicamente a mezzo di esegni bancari non trasferibili.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati

gli interessi di mora del 7% sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute e per il rilascio, per morosità dell'abitazione.

5°) — Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale ed eccedenza, che saranno a carico del locatario, il quale pagherà il primo direttamente alla Società elettrica fornitrice e rimborserà il secondo all'Istituto nella misura fissata dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

Non sono, inoltre comprese le spese per portierato, per pulizia e luce delle scale e degli spazi comuni, nonchè per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi, semprechè istituiti dall'Istituto e funzionanti, cadono a totale carico del locatario.

6°) — I locali affittati dovranno destinarsi ad esclusivo uso di ABITAZIONE. Una diversa destinazione, in tutto o in parte dei locali medesimi, senza il consenso scritto dal rappresentante dell'Istituto, o la concessione o cessione o sublocazione totale o parziale di essi a qualsiasi titolo, a persone diverse dall'intestatario del contratto o da quelle con lui conviventi risultanti dalle indicazioni di cui all'art. 20, con o senza mobilio, importerà ipso-jure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

7°) — L'alloggio viene consegnato al locatario in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri ferramenta, ed altri annessi e connessi, di qualsiasi specie.

Il locatario dichiara di avere visitato l'alloggio, di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, di prenderne la consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni, alla cessazione del rapporto locativo.

8º) — Il locatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni alla cosa locata ed ai suoi impianti, senza il consenso scritto dell'Istituto. Peraltro, tale consenso non comporta diritto ad idennità

e gli eventuali miglioramenti o addizioni verranno ritenuti gratuitamente al termine della locazione. E' fatta salva però all'Istituto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese del locatario. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti anche se questi si siano verificati senza colpa del locatario.

9º) — Sono a carico del locatario tutte le riparazioni di piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C. C., nonchè le seguenti altre :

- riparazione delle canne fumarie dell'appartamento;
- sgombero degli scarichi, per la parte in uso esclusivo dell'inquilino e manutenzione delle cassette d'acqua;
- riparazioni e eventuali sostituzioni, all'interno dell'appartamento, di serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi;
- ripassature, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle;
- sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche

a causa di intemperie.

Non provvedendo il conduttore a tutte le riparazioni a suo carico il locatore previa visita anche a mezzo di persona all'uopo delegata e previa diffida al conduttore stesso farà eseguire i lavori a propria cura e spese del locatario.

10°) — L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed

a cose, causati da difetti e nella costruzione degli immobili e nella fornitura degli impianti e degli apparecchi installati, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

Il locatario esonera espressamente l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero provenire a lui o allo stabile o all'alloggio, da fatti, omissioni o colpe di altri inquilini dello stabile e di terzi in genere; egli risponde, però di tutti i deterioramenti e danni prodotti, per colpa sua o dei suoi familiari o dipendenti, sia all'alloggio, sia allo stabile ed alle sue pertinenze.

11°) — A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del C. C., occorrendo al locatore di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o miglioramenti tanto nei locali affittati, quanto all'intero immobile, il locatario non potrà impedirlo, nè pretendere compenso alcuno, nè elevare pretesa qualsiasi.

Ove, in assenza del locatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromet-

tere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, l'Istituto è autorizzato a far aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

12°) — Il locatario dovrà usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune. Inoltre, non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità superiore a quella occorrente per usi domestici ed evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati ai davanzali.

Il locatario stesso dovrà comunque avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca, impedendo, altresì, nel caso abbia bambini che questi arrechino danni agli immobili e molestia ai vicini.

E' fatto obbligo al locatario medesimo di osservare i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità.

13°) — Il locatario non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciorinare a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso intendendosi vietato. Egli, però, è responsabile dei danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri locatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

14°) — E' proibito al locatario di apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo benestare dell'I.A.C.P. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini di ingresso.

15°) — Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè, per patto espresso la violazione di una soltanto delle dette condizioni importa la immediata risoluzione di diritto del contratto e dà diritto al locatore di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di fitto eventualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali, salvo la rivalsa dei danni maggiori ed il rimborso delle spese di ogni genere.

La presente clausola non può considerarsi di stile.

16°) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il locatario effettua, a titolo di deposito cauzionale, il versamento della somma di L. 36.870 (lire trentaseimilaottocentosettanta).

Detto deposito infruttifero, rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

17°) — Il presente contratto, in carta libera, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto e sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. ~~2238 del R.D. n. 2238~~

~~apportate dalla L. 2238 del R.D. n. 2238~~

~~si applicano le disposizioni della L. 2238 del R.D. n. 2238~~ Unico della L. 24.11.1961 n. 1285-

18°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono inoltre che

la esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 4423 di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecento ~~sessantaquattro~~, addì dieci
del mese di giugno in Brindisi

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma Segretario
dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi
dell'art. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica ap-
provato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. Com. te Ubaldo Vallarino nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. Palma Giuseppe domiciliato
e residente in Brindisi Ostuni

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. Cim. te Ubaldo Vallarino nella
sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Palma Giuseppe l'appartamento n. 3,
piano , scala A facente parte del 220 lotto delle
Case Popolari nel Comune di Ostuni,
Via Rione Melogna e composto di quattro
vani ed accessori, di proprietà dell'Istituto.

Registrato a Brindisi li 25-6-64
al N. 2382 Mod. 1 Vol. ✓
Esate lire Quarantaseicentochil
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[lo illeggibile]

essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da se medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me segretario rogante.

f.to : Ubaldo Vallarino

" : Palma Giuseppe

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-